
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Circolazione stradale: presunzione di corresponsabilità anche in assenza di scontro?

L'assenza di scontro impedisce di utilizzare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. , essendo detta previsione applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge - dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica - sia con la sistematica e la ratio della fattispecie.

Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 13.01.2015

...omissis...

La controversia trae origine da un sinistro occorso alle ore 13,30 circa del giorno 09/02/2010 a S.A., il quale, mentre era alla guida del suo motociclo in P.xxxxxx, nell'abitato di Bari, ed aveva iniziato il sorpasso dell'autobus dell'Azienda Mobilità e Trasporti di Bari (AMTAB), appena ripartito dopo una fermata, per evitare uno scontro con tale autobus, che contestualmente si stava a sua volta spostando sulla sinistra, perdeva il controllo del motociclo e cadeva a terra.

Ciò posto, l'attore ha dedotto l'integrale responsabilità dell'autobus nella causazione del sinistro e, pertanto, ne ha chiesto la condanna, in solido con la compagnia xxxxx - quale compagnia presso la quale la società di trasporto è assicurata - al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Resiste la società assicuratrice, deducendo al contrario l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro che lo ha coinvolto.

Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/06/2014.

Va innanzitutto evidenziato come sia pacifico tra le parti che non vi sia stato alcuno scontro tra il motociclo e l'autobus della convenuta, e che il motociclo abbia perso il controllo a seguito della situazione venutasi a creare per il fatto che tanto il motociclo, quanto l'autobus avevano iniziato una medesima manovra di spostamento a sinistra.

Ciò posto, l'assenza di scontro impedisce di utilizzare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. , essendo detta previsione applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge - dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica - sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cass. n. 3704/2012, Cass. n. 12370/2006, Cass. n. 12750/2001, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979).

L'applicazione estensiva della norma in parola è quindi possibile solo nel caso, diverso da quello per cui è causa, in cui occorre graduare il concorso di colpa tra più veicoli di cui solo alcuni coinvolti nello scontro, sempre che sia già stata positivamente accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro stesso (Cass. n. 3704/2012, Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996).

Pertanto ed in base ai tradizionali principi sul riparto dell'onere della prova codificati dall'articolo 2697 c.c. , non essendovi stato scontro alcuno, era onere dell'attore dar prova di quanto dedotto, cioè della responsabilità dell'autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro, senza potere invocare la presunzione di corresponsabilità dell'articolo 2054 comma 2 c.c.

Ciò premesso, l'attore non è stato in grado di allegare alcun elemento concreto di giudizio a sostegno della dinamica del sinistro descritta in citazione, atteso che le richieste di prova testimoniale formulate in sede di seconda memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. sono state rigettate con l'ordinanza in data 08/02/2013, poiché indirizzate nei confronti di soggetti non a conoscenza dei fatti di causa.

Né la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della documentazione fotografica o del rapporto successivamente redatto dalla

Polizia Municipale di Bari.

Discende che non vi è prova che il sinistro sia, nemmeno in parte, addebitabile al comportamento del conducente dell'autobus.

In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata.

Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c. , giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale derivanti dall'opportunità di non penalizzare ulteriormente la parte debole del rapporto processuale, che ha comunque subito un rilevante danno fisico.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari III Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) RIGETTA la domanda;
- 2) DICHIARA interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bari, il 5 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
